



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere

Patrizia ESPOSITO Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21525 del registro di Segreteria, ad

istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti di:

- Francesco Navarra, nato a Carrara (MS) l'11 gennaio 1960, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Masetti (p.e.c. avvandreamasetti@cnsfpec.it) del Foro di Genova, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Genova, via XXV Aprile 11/3, scala B, nonché digitalmente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione e difesa;

- Massimo Capozza, nato a Palermo il 13 aprile 1969, non costituito.

Visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c. - codice di giustizia contabile).

Visti gli atti e i documenti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 28 novembre 2024, il primo referendario relatore Patrizia Esposito, il pubblico ministero in persona del sostituto

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | procuratore generale Gaetano Piazza e l'avv. Andrea Masetti per il suo as-            |  |
|  | sisto.                                                                                |  |
|  | Ritenuto in                                                                           |  |
|  | FATTO                                                                                 |  |
|  | 1. Con atto di citazione, depositato il 12 giugno 2024, il Procuratore regionale      |  |
|  | ha convenuto in giudizio Navarra Francesco e Capozza Massimo, nella qualità           |  |
|  | rispettivamente di primo dirigente e vice questore aggiunto della Polizia di          |  |
|  | Stato, al tempo dei fatti in servizio presso il Commissariato di Genova - Cor-        |  |
|  | nigliano, per i danni derivanti dalle condotte infedeli degli stessi, oggetto di      |  |
|  | sentenza di condanna irrevocabile ex art. 444 c.p.p. per i reati di falsità ideolo-   |  |
|  | gica e materiale (per entrambi i convenuti: artt. 476 e 479 c.p.), nonché di pe-      |  |
|  | culato (per il solo Navarra ex art. 314 c.p., relativamente all'illecito utilizzo di  |  |
|  | un'auto <i>civetta</i> ), oltre che a titolo di danno all'immagine, chiedendo la con- |  |
|  | danna del Navarra al pagamento della complessiva somma di €. 20.924,00 (di            |  |
|  | cui €. 5.924,00 per il danno patrimoniale ed €. 15.000,00 per il danno all'im-        |  |
|  | agine) e del Capozza per un importo complessivo pari ad €. 10.000,00 per il           |  |
|  | solo danno all'immagine, oltre accessori e spese di giudizio, in favore del Mi-       |  |
|  | nistero dell'interno.                                                                 |  |
|  | La Procura regionale ha esposto che:                                                  |  |
|  | a) il procedimento era stato aperto il 24 settembre 2019 a seguito di notizie a       |  |
|  | mezzo stampa ed a valle di un'indagine ispettiva interna, in relazione a fatti di     |  |
|  | reato risalenti all'anno 2014 ed oggetto di contestazione da parte della Procura      |  |
|  | della Repubblica presso il Tribunale di Genova, segnatamente di falso e pecu-         |  |
|  | lato in danno della Polizia di Stato, nei confronti dei citati alti funzionari;       |  |
|  | b) acquisiti gli atti di indagine relativi ai due convenuti (n. 2372/19/21 RGNR)      |  |
|  | 2                                                                                     |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | ed il decreto di rinvio a giudizio, emesso il 5 febbraio 2020, in data 17 febbraio         |  |
|  | 2020 era pervenuta anche la comunicazione di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p.,           |  |
|  | con la quale la Procura della Repubblica genovese aveva informato dell'avve-               |  |
|  | nuto esercizio dell'azione penale nei confronti dei medesimi;                              |  |
|  | c) era emerso, in particolare, che in data 17 ottobre 2017 il Ministero dell'in-           |  |
|  | terno, a seguito degli accertamenti dell'UCI (ufficio centrale ispettivo), aveva           |  |
|  | informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova di un                  |  |
|  | esposto anonimo che riferiva <i>presunti illeciti commessi dal Primo Dirigente</i>         |  |
|  | <i>della Polizia di Stato Dottor Francesco NAVARRA e dal Vice Questore Ag-</i>             |  |
|  | <i>giunto Dottor Massimo CAPOZZA</i> , facendo riferimento all'incidente stradale          |  |
|  | del 20 giugno 2014 <i>tra l'autovettura di servizio Mitsubishi Colt targata</i>            |  |
|  | <i>EK427FW (targa Polizia H6346) e un'auto civile</i> , in cui però, differentemente       |  |
|  | da quanto attestato nella constatazione amichevole e nelle relazioni di servizio           |  |
|  | al tempo stilati, veniva indicato quale effettivo conducente dell'auto il dr. Na-          |  |
|  | varra, benché sprovvisto della patente militare abilitante alla guida, il quale a          |  |
|  | seguito di una cena privata svolta al di fuori dell'orario di servizio avrebbe             |  |
|  | fatto ritorno ( <i>come ha fatto spesso</i> ) alla propria abitazione in (Omissis), e che, |  |
|  | verificatosi il sinistro, avrebbe chiesto al dr. Capozza, in realtà non presente in        |  |
|  | quel momento, di assumersi la responsabilità in qualità di conducente e di re-             |  |
|  | digere una relazione di servizio ideologicamente falsa;                                    |  |
|  | d) a seguito di richiesta istruttoria (10 maggio 2022), era pervenuta comunica-            |  |
|  | zione dell'avvenuto deposito della sentenza di patteggiamento ex art. 444                  |  |
|  | c.p.p. n. 677/2020 del Tribunale di Genova (8 ottobre 2020), passata in giudi-             |  |
|  | cato il 24 novembre 2020, con pena alla reclusione, rispettivamente, di mesi               |  |
|  | nove e giorni dieci (Navarra) e di mesi otto (Capozza) ed all'interdizione dai             |  |
|  | 3                                                                                          |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | pubblici uffici, con vincolo di continuazione, per i reati loro ascritti in con-        |  |
|  | corso, ai sensi dell'art. 479 c.p. in relazione all'art. 476, c. 2, c.p. e per il reato |  |
|  | di peculato ex art. 314, c. 2, c.p. imputato al solo Navarra; nonché della sen-         |  |
|  | tenza n. 676/2020, emessa e passata in giudicato in pari data, con cui il GUP           |  |
|  | del medesimo Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di           |  |
|  | cui all'art. 378 c.p. ("favoreggiamento personale") nei confronti del condu-            |  |
|  | cente della vettura tamponata il 20 giugno 2014 dall'auto della Polizia di Stato        |  |
|  | (sig. (Omissis) (Omissis), il quale "pur essendone consapevole, ometteva di             |  |
|  | referire elementi a sua conoscenza rilevanti ai fini dell'indagine in corso ed in       |  |
|  | particolare che il predetto commissario era alla guida dell'autovettura Mitsu-          |  |
|  | bishi Colt tg. EK427FW che lo aveva tamponato, che al momento dell'inci-                |  |
|  | dente gli appariva in stato di ebbrezza alcolica e che successivamente era su-          |  |
|  | bentrato al suo posto, figurando alla guida della medesima autovettura, un di-          |  |
|  | verso appartenente alla Polizia di Stato"), per essere lo stesso non punibile ex        |  |
|  | art. 376 c.p., a seguito della ritrattazione – in sede di udienza preliminare –         |  |
|  | delle false dichiarazioni rese dinanzi alla PG in data 19 marzo 2019;                   |  |
|  | e) in esecuzione di apposita delega, la Questura di Genova aveva depositato il          |  |
|  | 10 febbraio 2023 una relazione, corredata della documentazione a supporto,              |  |
|  | dalla quale risultava un danno erariale, da diminuzione del patrimonio pubblico         |  |
|  | e da disservizio, quantificato complessivamente in €. 5.924,00;                         |  |
|  | f) considerando che la citata sentenza n. 677/2020 aveva determinato la pena            |  |
|  | per tutti i capi di imputazione ascritti ai convenuti e tenuto conto del rilievo        |  |
|  | anche giuscontabile dei fatti dolosi contestati in sede penale, i medesimi sono         |  |
|  | stati testualmente riportati nell'invito a dedurre, emesso il 9 gennaio 2024 e          |  |
|  | notificato il 13 gennaio 2024, al Navarra, ed il 15 gennaio 2024 a mezzo delle          |  |
|  | 4                                                                                       |  |

|  |                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                   |  |
|  | forze di Polizia, al Capozza, richiamando i reati, uniti dalla continuazione ed                   |  |
|  | in concorso, sub A) ed A-bis), di “falsità ideologica commessa dal pubblico                       |  |
|  | ufficiale in atti pubblici” (art. 479 c.p.), in relazione alla “falsità materiale com-            |  |
|  | messa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ” (art. 476, c. 2 c.p.), con la circo-              |  |
|  | stanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. (“aver commesso il reato per ese-                  |  |
|  | guirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri                  |  |
|  | il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”; e sub                |  |
|  | B) di “peculato” (art. 314 c.p.) a danno della Polizia di Stato, per il solo Na-                  |  |
|  | varra, in relazione ai fatti dannosi esposti;                                                     |  |
|  | g) relativamente al danno all’immagine, è stato rilevato che l’istituto era am-                   |  |
|  | pientemente consolidato nella giurisprudenza contabile, consistendo nella lesione                 |  |
|  | di un bene immateriale, in termini di perdita di credibilità ed affidabilità                      |  |
|  | dell’istituzione pubblica di riferimento a seguito dei comportamenti delittuosi                   |  |
|  | estremamente gravi e di rilevante disvalore sociale posti in essere dai conve-                    |  |
|  | nuti, che avevano ingenerato clamore all’interno del Commissariato e nell’opi-                    |  |
|  | nione pubblica, determinando sentimenti di sfiducia e sconcerto, non potendo                      |  |
|  | farsi riferimento al criterio del c.d. <i>doppio dell’utilità illecitamente percepita</i>         |  |
|  | (posto dall’art. 1, c. 1-sexies della l. 14 gennaio 1994, n. 20, pur risultando                   |  |
|  | applicabile l’art. 1 (c. 62) della l. 6 novembre 2012, n. 190), in ragione della                  |  |
|  | circostanza che nel caso concreto detta utilità “o non ricorre o appare irrisoria                 |  |
|  | o è inidonea a misurare il nocumento realizzato”, dovendo procedersi ad una                       |  |
|  | determinazione equitativa a norma dell’art. 1226 c.c. sulla base dei tradizionali                 |  |
|  | criteri oggettivi ( <i>gravità dell’illecito, modalità realizzative dei comportamenti</i>         |  |
|  | <i>illeciti</i> ), soggettivi ( <i>posizione e ruolo del soggetto nell’ente di appartenenza e</i> |  |
|  | <i>capacità rappresentativa</i> ) e sociali ( <i>capacità esponenziale dell’ente, rilevanza</i>   |  |
|  | 5                                                                                                 |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | <i>interna ed esterna delle funzioni esercitate, eco mediatica), nella misura di €.</i>  |  |
|  | 15.000,00 ed €. 10.000,00, rispettivamente in capo al Navarra ed al Capozza;             |  |
|  | h) il Navarra ha fatto pervenire nei termini concessi <i>ex lege</i> deduzioni difensive |  |
|  | (il 27 febbraio 2024), con l’assistenza dell’avv. Masetti ed ha chiesto l’audi-          |  |
|  | zione personale, svoltasi in data 8 marzo 2024, ma le difese sono state ritenute         |  |
|  | tutte superabili, risultando confermati in citazione gli addebiti di danno.              |  |
|  | 2. Con decreto presidenziale del 12 giugno 2024 è stata fissata la pubblica              |  |
|  | udienza del 28 novembre 2024 per la discussione del giudizio, assegnando a               |  |
|  | tutto il giorno 8 novembre 2024 il termine utile per la costituzione dei conve-          |  |
|  | nuti. Il 21 giugno 2024 il pubblico ministero ha allegato la documentazione              |  |
|  | rilasciata dal Ministero dell’interno relativa all’avvenuto pagamento da parte           |  |
|  | del Capozza, in data 29 febbraio 2024, dell’importo di €. 10.000,00, cui se-             |  |
|  | guiva il 23 settembre 2024 il deposito della reversale d’incasso dalla Banca             |  |
|  | d’Italia.                                                                                |  |
|  | Avanzata dal Navarra richiesta di rito abbreviato ex art 130, c. 1 c.g.c., in data       |  |
|  | 16 ottobre 2024, mediante offerta della “onnicomprensiva somma di €                      |  |
|  | 5.000,00” (pari al 23,9 % del danno contestato), la Procura regionale in pari            |  |
|  | data ha espresso parere negativo considerando l’inammissibilità dell’istanza in          |  |
|  | relazione “a condotte gravemente dolose e infedeli connotate, altresì, da doloso         |  |
|  | arricchimento. (...) e (chiesto) che la Sezione la voglia dichiarare tale e proce-       |  |
|  | dere alla trattazione del giudizio in udienza pubblica”.                                 |  |
|  | 3. Il convenuto Navarra si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 6         |  |
|  | novembre 2024, contestando integralmente il libello introduttivo.                        |  |
|  | In via preliminare, ha richiesto l’ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art.      |  |
|  | 130 del c.g.c., ritenendo ingiustificato il dissenso della Procura a fronte di costi     |  |
|  | 6                                                                                        |  |

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | non provati e, comunque, del tutto trascurabili (€ 248,66 per risparmio pedaggi             |  |
|  | e carburante) ed in assenza di vantaggi economici diretti, essendosi egli “al               |  |
|  | più, semplicemente limitato ad utilizzare, in via del tutto sporadica ed episo-             |  |
|  | dica, l’autovettura di servizio soltanto per fare rientro dal Commissariato di              |  |
|  | Polizia di Genova Cornigliano alla propria abitazione sita sulle alture di (Omis-           |  |
|  | sis), utilizzo fra l’altro espressamente consentitogli dall’art. 4 del DPCM 3               |  |
|  | aprile 2011, n. 55522”. Inoltre, in costanza del processo penale ed al fine di              |  |
|  | poter accedere all’istanza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444              |  |
|  | c.p.p., egli aveva provveduto a versare la somma di €. 1.500,00, a titolo di                |  |
|  | liberalità, in favore della fondazione dell’ospedale “Giannina Gaslini” di Ge-              |  |
|  | nova, proprio al fine di “riparare” i danni asseritamente patiti dall’amministra-           |  |
|  | zione, per i quali, tuttavia, era rimasto in assenza di riscontro dall’Avvocatura           |  |
|  | e dal Ministero nonostante i numerosi solleciti a tal senso inviati.                        |  |
|  | Nel merito, in primo luogo, ha eccepito l’avvenuta prescrizione della pretesa,              |  |
|  | in considerazione del tempo trascorso dai fatti contestati (risalenti al 20 giugno          |  |
|  | 2014) e della loro piena contezza in capo al Ministero dell’interno sin dalla               |  |
|  | nota di segnalazione alla Procura della Repubblica (17 ottobre 2017).                       |  |
|  | In via principale, ha insistito per la reiezione delle domande attoree in quanto            |  |
|  | inammissibili e/o nulle, poiché non provate e/o, comunque, infondate in fatto               |  |
|  | e diritto, mandando assolto l’incolpato da ogni pretesa e, in subordine, per la             |  |
|  | rideterminazione della pretesa erariale, con l’esercizio del potere riduttivo.              |  |
|  | Quanto al danno all’immagine, specificamente, ha contestato l’insussistenza                 |  |
|  | dei presupposti <i>ex lege</i> essendogli stati ascritti reati di falso e per l’inefficacia |  |
|  | nei giudizi civili ed amministrativi della sentenza di patteggiamento, <i>ex art.</i>       |  |
|  | 445, c. 1 bis c.p.p., oltre che in ogni caso l’abnorme quantificazione.                     |  |
|  | 7                                                                                           |  |

|  |                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                   |  |
|  | In caso di contestazione della circostanza che l'autovettura Mitsubishi <i>colt</i> (re-          |  |
|  | cante targa di copertura) fosse stata acquisita e messa a disposizione del Com-                   |  |
|  | missariato di Cornigliano a seguito di confisca, ha chiesto l'emanazione di un                    |  |
|  | ordine di esibizione <i>ex art. 210 c.p.c.</i> e/o di informazioni <i>ex art. 213 c.p.c.</i> alla |  |
|  | Procura regionale e/o al Ministero dell'interno circa il titolo di disponibilità                  |  |
|  | della stessa.                                                                                     |  |
|  | 4. Nell'udienza camerale del 28 novembre 2024, fissata per deliberare in me-                      |  |
|  | rito all'istanza di applicazione del rito abbreviato, il rappresentante del pub-                  |  |
|  | blico ministero ha insistito per l'inammissibilità della stessa, confermando il                   |  |
|  | proprio parere negativo, a fronte di un'ipotesi di doloso arricchimento. Per il                   |  |
|  | convenuto, l'avv. Masetti ha esposto i profili per i quali il dissenso del p.m.                   |  |
|  | sarebbe stato ingiustificato nella specie, soffermandosi, in particolare, sulla                   |  |
|  | mancaza di danno e di doloso arricchimento, non avendo gli esborsi in que-                        |  |
|  | stione favorito personali vantaggi economici ed in presenza di un uso lecito. Il                  |  |
|  | Collegio ha deliberato l'inammissibilità della richiesta di applicazione del rito                 |  |
|  | abbreviato, ai sensi dell'art. 130, c. 4, c.g.c..                                                 |  |
|  | Il processo è quindi proseguito con il rito ordinario.                                            |  |
|  | All'udienza, le parti hanno sviluppato ulteriormente le argomentazioni a soste-                   |  |
|  | gno delle rispettive posizioni e concluso come da verbale in atti.                                |  |
|  | Considerato in                                                                                    |  |
|  | DIRITTO                                                                                           |  |
|  | Il giudizio è preordinato all'accertamento della fondatezza della pretesa risar-                  |  |
|  | catoria concernente un'ipotesi di danno erariale, addebitato a titolo doloso ad                   |  |
|  | un vice questore vicario (primo dirigente) e ad un vice questore aggiunto della                   |  |
|  | Polizia di Stato, al tempo dei fatti in servizio presso il Commissariato di                       |  |
|  | 8                                                                                                 |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | Genova – Cornigliano, a valle della sentenza definitiva di patteggiamento ex              |  |
|  | art. 444 c.p.p. n. 677/2020 del Tribunale di Genova (dell’8 ottobre 2020, in              |  |
|  | relazione ai reati di falso e peculato per il solo Navarra), per i danni derivanti        |  |
|  | dalle condotte infedeli degli stessi, oltre che a titolo di danno all’immagine,           |  |
|  | chiedendo la condanna del Navarra al pagamento della complessiva somma di                 |  |
|  | €. 20.924,00 e del Capozza di €. 10.000,00 per il solo danno all’immagine,                |  |
|  | oltre agli accessori ed alle spese, in favore del Ministero dell’interno.                 |  |
|  | Il Collegio ritiene di dover esaminare le questioni alla stregua del sistema de-          |  |
|  | clinato dall’art. 101, secondo comma, c.g.c., nell’ordine rimesso al proprio pru-         |  |
|  | dente apprezzamento, secondo motivate ragioni di logica giuridica, coerenza e             |  |
|  | ragionevolezza (cfr. C. conti, SS.RR. 2 ottobre 1991 n. 727; C. cost., 13 luglio          |  |
|  | 2007 n. 272; Cass. 9 settembre 2008 n. 23113).                                            |  |
|  | 1. Prioritariamente, va scrutinata la posizione del convenuto Capozza, non co-            |  |
|  | stituitosi nel presente giudizio e non comparso all’udienza pubblica, nono-               |  |
|  | stante la regolarità della <i>vocatio in ius</i> , perfezionata a norma di legge, per cui |  |
|  | lo stesso pubblico ministero in udienza ha chiesto la declaratoria di sopravve-           |  |
|  | nuto difetto d’interesse all’azione risarcitoria.                                         |  |
|  | Al riguardo, la Procura ha depositato la documentazione rilasciata dal Mini-              |  |
|  | stero dell’interno relativa all’avvenuto pagamento da parte del Capozza, con              |  |
|  | bonifico effettuato a seguito della ricezione dell’invito a dedurre, il 29 febbraio       |  |
|  | 2024, dell’integrale importo richiesto di €. 10.000,00 (danno all’immagine og-            |  |
|  | getto dell’invito e contestato in citazione), cui seguiva il 23 settembre 2024 il         |  |
|  | deposito della reversale d’incasso emessa dalla Banca d’Italia il 16 settembre            |  |
|  | 2024 (entrata affluita al pertinente capitolo 3560/3 sulla Tesoreria di Roma).            |  |
|  | Una volta regolarizzato il versamento del danno per cui è causa, come nella               |  |
|  | 9                                                                                         |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | specie risulta essere avvenuto anteriormente al deposito dell'atto di citazione,        |  |
|  | risultando in seguito formalizzata esclusivamente l'attestazione dell'avvenuta          |  |
|  | riscossione, è evidente che del tutto più non sussista la <i>res litigiosa</i> idonea a |  |
|  | fondare l'interesse ad agire in giudizio nei confronti del medesimo Capozza.            |  |
|  | A tale stregua, considerata la soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato        |  |
|  | sin dalla fase preprocessuale, in disparte la definizione amministrativa del pro-       |  |
|  | cedimento della relativa entrata, non può che essere accolta la richiesta del           |  |
|  | pubblico ministero e, pertanto, va dichiarato il difetto di interesse ad agire con      |  |
|  | riguardo alla posizione di Massimo Capozza.                                             |  |
|  | 2. Ai sensi dell'art. 130, quarto comma, c.g.c., il Collegio ha dichiarato inam-        |  |
|  | missibile la richiesta di applicazione del rito abbreviato avanzata dal convenuto       |  |
|  | Navarra perché, seppure alla stregua di un esame sommario, ha ritenuto am-              |  |
|  | piamente verosimile la prospettazione del pubblico ministero circa la sussis-           |  |
|  | tenza nella fattispecie del doloso arricchimento del danneggiante, conside-             |  |
|  | rando le evidenze risultanti dal processo penale definito con sentenza di pat-          |  |
|  | teggiamento ex art. 444 c.p.p. n. 677/2020 del Tribunale di Genova, per i reati         |  |
|  | al medesimo ascritti, ai sensi dell'art. 479 c.p. in relazione all'art. 476, c. 2,      |  |
|  | c.p., nonché per il reato di peculato ex art. 314, c. 2, c.p., ritenuta altresì l'esi-  |  |
|  | stenza di vantaggi personali, in disparte i relativi aspetti quantificatori.            |  |
|  | In merito alla nozione di arricchimento, infatti, risulta pacifico che esso possa       |  |
|  | identificarsi anche con un risparmio di spesa o con una perdita evitata e che           |  |
|  | consista, più in generale in un qualsiasi vantaggio conseguito dall' <i>accipiens</i>   |  |
|  | che abbia natura patrimoniale o che sia suscettibile di valutazione economica.          |  |
|  | In ogni caso, l'arricchimento, da valutarsi oggettivamente, deve risolversi in          |  |
|  | un'attribuzione concreta ed effettiva e non già meramente eventuale o futura            |  |
|  | 10                                                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | (v. Sez. Liguria, sent. 12 agosto 2021 n. 161). Caratteri che devono affermarsi                                                                                                                                                            |  |
|  | pacificamente sussistenti nel caso di specie. In particolare, l'illecito arricchimento può ritenersi perfezionato nel momento in cui risulti innegabile lo sfruttamento seppur "momentaneo" di un bene pubblico per fini egoistici, che ne |  |
|  | abbia determinato il danneggiamento.                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | La <i>ratio</i> dell'art. 130, quarto comma, c.g.c. è, infatti, quella di evitare che il                                                                                                                                                   |  |
|  | soggetto che ha tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito a danno                                                                                                                                                                |  |
|  | dell'amministrazione, possa definire il giudizio con il rito abbreviato, indebitamente (e paradossalmente) trattenendo parte dello stesso vantaggio economico ottenuto.                                                                    |  |
|  | Invero, è stato già condiviso dalla Sezione l'orientamento giurisprudenziale                                                                                                                                                               |  |
|  | che esclude l'applicazione del beneficio, qualora la pretesa sia limitata al                                                                                                                                                               |  |
|  | danno all'immagine "connesso a danno derivante da doloso arricchimento del                                                                                                                                                                 |  |
|  | danneggiante", anche quando vengano contestati più profili di danno erariale,                                                                                                                                                              |  |
|  | come nella specie (v. 14 dicembre 2023 n. 109).                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 3. In via pregiudiziale, va esaminata l'ammissibilità della domanda risarcitoria                                                                                                                                                           |  |
|  | per danno all'immagine, dal momento che la difesa ne ha eccepito la carenza                                                                                                                                                                |  |
|  | di presupposti, in relazione al reato di falso ideologico non ricompreso tra i                                                                                                                                                             |  |
|  | delitti contro la pubblica amministrazione, dovendosi considerare anche che la                                                                                                                                                             |  |
|  | sentenza di patteggiamento, per effetto dell'art. 445, comma 1- <i>bis</i> , c.p.p., introdotto dall'art. 25, primo comma, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,                                                                   |  |
|  | è priva di efficacia extra-penale.                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | L'art. 17, comma 30- <i>ter</i> , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con                                                                                                                                                       |  |
|  | legge 3 agosto 2009, n. 102, successivamente modificato con decreto-legge 3                                                                                                                                                                |  |
|  | agosto 2009, n. 103, conv. con legge 3 ottobre 2009, n. 141, aveva previsto                                                                                                                                                                |  |
|  | 11                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                               |  |
|  | l'esperibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pub-              |  |
|  | blica amministrazione nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27            |  |
|  | marzo 2001, n. 97, disposizione che prevedeva l'obbligo della comunicazione                   |  |
|  | al procuratore contabile delle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti dei            |  |
|  | pubblici ufficiali previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice             |  |
|  | penale, ai fini di promozione dell'azione per responsabilità amministrativa.                  |  |
|  | Successivamente, l'art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha                   |  |
|  | inserito, tra l'altro, il comma 1-sexies nell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994              |  |
|  | n. 20, ai sensi del quale "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno                 |  |
|  | all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di                    |  |
|  | un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza pas-                |  |
|  | sata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma               |  |
|  | di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal              |  |
|  | dipendente".                                                                                  |  |
|  | Il riferimento <i>tout court</i> alla commissione di un <i>reato contro</i> l'amministrazione |  |
|  | e alla <i>sentenza passata in giudicato</i> contenuto nella nuova disposizione aveva          |  |
|  | indotto una parte della giurisprudenza contabile a ritenere comunque ampliato                 |  |
|  | il novero delle fattispecie risarcibili.                                                      |  |
|  | Il quadro normativo è stato poi ulteriormente innovato dal d.lgs. 26 agosto                   |  |
|  | 2016, n. 174 che ha approvato il codice della giustizia contabile, il quale all'art.          |  |
|  | 4 dell'all. 3 (n.t.a.) ha espressamente abrogato l'art. 7 della legge n. 97 del 2001          |  |
|  | (alla lett. g) e l'art. 17, c. 30-ter, primo periodo del decreto-legge n. 78 del 2009         |  |
|  | (alla lett. h).                                                                               |  |
|  | È venuto, quindi, meno il limite derivante dal rinvio alle fattispecie penali dei             |  |
|  | delitti dei pubblici ufficiali di cui al titolo II, capo I, del libro II c.p., che alla       |  |
|  | 12                                                                                            |  |

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | stregua dell'art. 17, comma 30-ter, permettevano alla procura erariale di per-              |  |
|  | seguire il danno all'immagine; l'attuale disciplina si rinviene, oltre che nel ci-          |  |
|  | tato art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994, nell'art. 51 c.g.c., ai            |  |
|  | sensi del quale "La nullità per violazione delle norme sui presupposti di pro-              |  |
|  | ponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio."                |  |
|  | (Cfr. Sez. Liguria, 14 dicembre 2020 n. 110; 1° febbraio 2024 n. 5; v. C. cost.,            |  |
|  | n. 191 del 19 luglio 2019; n. 123 del 16 giugno 2023).                                      |  |
|  | Ne discende che per la proponibilità dell'azione per danno all'immagine si ri-              |  |
|  | chiede un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza pas-              |  |
|  | sata in giudicato, nell'accezione più ampia, senz'altro comprendente i reati di             |  |
|  | falso commessi nella specie (con vincolo di continuazione) al fine di occultare             |  |
|  | i fatti dannosi di peculato ex art. 314 c.p., delitto <i>proprio</i> dei pubblici ufficiali |  |
|  | già riconducibile all'alveo di applicabilità di cui al richiamato art. 17, comma            |  |
|  | 30-ter. Orbene, l'abrogazione espressa di tale norma soggiace alla <i>regula juris</i>      |  |
|  | fissata nell'art. 11 disp. prel. c.c., con la conseguenza che la disposizione abro-         |  |
|  | gata continua a trovare applicazione in relazione agli atti, fatti, eventi verifica-        |  |
|  | tisi prima dell'entrata in vigore della norma abrogante, come nella specie, non             |  |
|  | potendo ipotizzarsi alcuna retroattività dell'art. 51 c.g.c., norma che non ha              |  |
|  | carattere interpretativo (v. C. conti, Sez. II, 9 settembre 2024 n. 222).                   |  |
|  | Come è noto, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non            |  |
|  | contiene un accertamento pieno dei fatti, svolto in dibattimento e sotto l'istru-           |  |
|  | zione di un giudice terzo e imparziale, bensì una mera ammissione dei fatti                 |  |
|  | stessi operata dall'imputato al fine dell'ottenimento di uno sconto di pena.                |  |
|  | Quanto all'efficacia extra-penale, le risultanze del procedimento sono libera-              |  |
|  | mente valutabili dal giudice contabile quali argomenti di prova ai fini della               |  |
|  | 13                                                                                          |  |

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | decisione del giudizio di responsabilità amministrativa, in quanto la pronuncia       |  |
|  | ex art. 444 c.p.p. ha pur sempre natura di sentenza di condanna e presuppone          |  |
|  | l'insussistenza delle condizioni legittimanti per l'immediato proscioglimento         |  |
|  | dell'imputato ex art. 129 c.p.p. (v. C. conti, Sez. I, 9 maggio 2008 n. 209).         |  |
|  | Il novellato art. 445, comma 1-bis c.p.p., dopo aver disposto l'inefficacia della     |  |
|  | sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, anche quando è pronunciata            |  |
|  | dopo la chiusura del dibattimento, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o      |  |
|  | amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità          |  |
|  | contabile, prevede che, se non sono applicate pene accessorie (nella specie è         |  |
|  | stata comminata l'interdizione dai pubblici uffici), non producono effetti le di-     |  |
|  | sposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista      |  |
|  | dall'art. 444, secondo comma, alla sentenza di condanna; e, infine che, salvo         |  |
|  | quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di          |  |
|  | legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. Pertanto, pur non        |  |
|  | avendo efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi per le restitui-    |  |
|  | zioni e il risarcimento dei danni, diversamente dalla sentenza irrevocabile di        |  |
|  | condanna pronunciata in seguito a dibattimento (art. 651, primo comma, c.p.p.)        |  |
|  | o giudizio abbreviato (art. 651 secondo comma, c.p.p.), essa rientra nel novero       |  |
|  | dei casi per i quali vige la regola di chiusura del sistema, che equipara la sen-     |  |
|  | tenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna.                                 |  |
|  | Segnatamente, per il danno all'immagine è lo stesso legislatore che introduce         |  |
|  | una sorta di <i>fictio juris</i> che impone all'interprete di considerare come sussi- |  |
|  | stente la "condanna" anche laddove questa non sia fondata su un accertamento          |  |
|  | vincolante. In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto di         |  |
|  | pregiudizialità penale delineato dall'art. 17, comma 30-ter, (confermato              |  |
|  | 14                                                                                    |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | nell'art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che “vale condanna” al            |  |
|  | solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle pro-      |  |
|  | cure erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento           |  |
|  | del compendio probatorio. Pertanto, possono individuarsi <i>due dimensioni</i> nelle      |  |
|  | quali opera la sentenza <i>de qua</i> : una, che precede il processo, nella quale con-    |  |
|  | corre a creare il presupposto per l'innescò dell'iniziativa del requirente conta-         |  |
|  | bile; l'altra, che si articola nel corso del processo di responsabilità per il danno      |  |
|  | all'immagine. Solo in quest'ultima, gli effetti della sentenza di patteggiamento          |  |
|  | soggiacciono ai limiti di cui all'art. 445, comma 1- <i>bis</i> , primo capoverso, c.p.p. |  |
|  | (cfr. C. conti, Sez. II, 9 settembre 2024 n. 222; id. 1° ottobre 2024 n. 240; Sez.        |  |
|  | III, 4 novembre 2024 n. 255; Sez. Liguria, 30 dicembre 2024 n. 114).                      |  |
|  | Sulla base della ricostruzione che precede, dunque, risulta evidente che sussi-           |  |
|  | stono le condizioni di ammissibilità dell'azione per il nocumento non patrimo-            |  |
|  | niale.                                                                                    |  |
|  | 4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione, basata          |  |
|  | sulla contestazione che le somme oggetto di domanda risarcitoria risultereb-              |  |
|  | bero prescritte in conseguenza del mancato esercizio dell'azione erariale entro           |  |
|  | il termine quinquennale decorrente dai fatti contestati (risalenti al 20 giugno           |  |
|  | 2014) ovvero dalla loro piena contezza in capo all'amministrazione sin dalla              |  |
|  | segnalazione alla Procura della Repubblica (17 ottobre 2017), in assenza di               |  |
|  | doloso occultamento, dal momento che il preteso uso indebito della vettura                |  |
|  | sarebbe sempre avvenuto “alla luce del sole”, in assenza di validi atti interrut-         |  |
|  | tivi antecedenti all'invito a dedurre, datato 9 gennaio 2024.                             |  |
|  | Per individuare l'esordio della prescrizione nella fattispecie, è necessario sud-         |  |
|  | distinguere il pregiudizio erariale azionato nelle componenti del danno                   |  |
|  | 15                                                                                        |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | patrimoniale (per distinte voci) e del danno (non patrimoniale) all'immagine.              |  |
|  | Partitamente, la quantificazione del danno patrimoniale azionato nei confronti             |  |
|  | del Navarra emerge da una relazione della Questura di Genova, in esecuzione                |  |
|  | della delega istruttoria disposta dalla Procura erariale, per una somma com-               |  |
|  | plessiva pari a €. 5.924,00, composta da tre voci, contestate dal convenuto:               |  |
|  | - €. 248,66, di cui €. 187,86 per il consumo di carburante e €. 60,80 per i pe-            |  |
|  | daggi autostradali, quali costi derivanti dall'illecito utilizzo dell'autovettura di       |  |
|  | servizio in questione, specificamente in 8 viaggi per un totale di 960 km, nel             |  |
|  | tragitto che va dall'abitazione del convenuto, in (Omissis), al Commissariato              |  |
|  | di Genova - Cornigliano e viceversa, nel periodo settembre 2013 - giugno                   |  |
|  | 2014;                                                                                      |  |
|  | - €. 3.655,45, in conseguenza della messa in stato di fuori uso della vettura a            |  |
|  | seguito dei danni riportati nell'incidente del 20 giugno 2014;                             |  |
|  | - €. 2.019,89, quale posta di danno da disservizio causato al Dicastero dell'in-           |  |
|  | terno, in conseguenza dell'inchiesta amministrativa svolta sui fatti di causa.             |  |
|  | Quanto all' <i>exordium praescriptionis</i> , l'art. 1, secondo comma, della legge 14      |  |
|  | gennaio 1994, n. 20, dispone che: "Il diritto al risarcimento del danno si pre-            |  |
|  | scrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il        |  |
|  | fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data                |  |
|  | della sua scoperta". La norma prevede la regola generale, coerente con i prin-             |  |
|  | cipi degli artt. 2934 e 2935 c.c., della decorrenza della prescrizione dal mo-             |  |
|  | mento di <i>verificazione del fatto dannoso</i> , che comprende non solo l'azione il-      |  |
|  | lecita quindi la condotta <i>contra ius</i> , ma anche la piena conoscibilità dell'effetto |  |
|  | lesivo, inteso quale depauperamento delle finanze erariali con cui il danno ac-            |  |
|  | quisisce caratteri di concretezza ed attualità. Per il che, assume pregnanza               |  |
|  | 16                                                                                         |  |

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | l'interpretazione dell'istituto che è stata offerta dalle Sezioni unite della Corte          |  |
|  | di cassazione le quali, fin dal 2008, hanno superato la tesi della non rilevanza             |  |
|  | degli impedimenti materiali alla possibilità di far valere il diritto, ricostruendo,         |  |
|  | cioè, alla luce del principio di esigibilità ed autoresponsabilità, la decorrenza            |  |
|  | della prescrizione dal momento in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza                  |  |
|  | del danno, della sua ingiustizia e della relativa riferibilità causale (cfr. Cass.           |  |
|  | SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 581-583; 14 novembre 2011 n. 23763; Sez. III, 25                   |  |
|  | maggio 2010 n. 12699; ord. 27 gennaio 2012 n. 1263; 17 febbraio 2023 n.                      |  |
|  | 5119).                                                                                       |  |
|  | La norma poi consente, per ovvie ragioni legate alla effettività della tutela                |  |
|  | dell'erario, di differirne il <i>dies</i> di decorrenza alla data della scoperta del danno,  |  |
|  | nell'ipotesi in cui il detrimento sia stato dolosamente occultato, in applicazione           |  |
|  | del generale principio di sospensione fissato dall'art. 2941 n. 8 c.c..                      |  |
|  | La disposizione dell'ordinamento contabile, dunque, comporta una soluzione                   |  |
|  | binaria per il <i>dies a quo</i> della prescrizione: o si identifica con quello di obiettiva |  |
|  | conoscibilità del fatto dannoso o con quello della scoperta, dunque dell'effet-              |  |
|  | tiva conoscenza, in caso di doloso occultamento.                                             |  |
|  | In altri termini, il <i>doloso occultamento</i> nella materia della responsabilità con-      |  |
|  | tabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in rela-              |  |
|  | zione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in rela-                |  |
|  | zione all'impossibilità dell'amministrazione di appartenenza di conoscere il                 |  |
|  | danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.).                                |  |
|  | Pertanto, pur volendo ritenere sussistente l'occultamento doloso del danno, è                |  |
|  | incontestabile che - quantomeno all'esito delle verifiche straordinarie svolte               |  |
|  | dall'UCI ( ufficio centrale ispettivo) in seguito alla ricezione dell'esposto                |  |
|  | 17                                                                                           |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | anonimo relativo alla vicenda – l’utilizzo illecito della vettura, per 43 passaggi      |  |
|  | nel tratto Cornigliano - (Omissis)/(Omissis) nel corso del biennio 2012-2014,           |  |
|  | fosse conosciuto dall’amministrazione (o che avrebbe potuto conoscere se-               |  |
|  | condo l’ordinaria diligenza); ragione per cui, non è ipotizzabile una decorrenza        |  |
|  | successiva del termine prescrizione rispetto alla dettagliata segnalazione alla         |  |
|  | Procura della Repubblica (17 ottobre 2017), contenente gli elementi essenziali          |  |
|  | per procedere ed una “conoscenza affidabile”, per lo meno quanto al danno               |  |
|  | relativo al risparmio dei pedaggi e del carburante (€. 248,66). (Cfr., Sez. app.        |  |
|  | Sicilia, 6 maggio 2024 n. 64; Sez. I, 9 marzo 2022 n. 116 e 11 luglio 2022 n.           |  |
|  | 336; Sez. II, 17 giugno 2019 n. 117; Sez. III, 12 maggio 2023 n. 218).                  |  |
|  | In particolare, va rimarcato, che i suddetti transiti irregolari risultano documen-     |  |
|  | tati anche da fotografie e da tabulati analitici degli orari d’impegno, forniti         |  |
|  | dalla Società Autostrade, risultando effettuati senza l’utilizzo di foglio di viag-     |  |
|  | gio, bensì “accedendo o uscendo dalla rete autostradale con ‘ <i>accomodamento</i> ’    |  |
|  | ad un autoveicolo regolarmente munito di <i>telepass</i> in prossimità del casello di   |  |
|  | entrata o uscita o segnalando lo smarrimento del biglietto”, di tal che tale <i>mo-</i> |  |
|  | <i>dus operandi</i> ha fatto risultare a carico dell’autovettura mancati pagamenti.     |  |
|  | Le indagini interne di Polizia, pertanto, hanno appurato i transiti autostradali e      |  |
|  | le modalità di utilizzo del veicolo nell’arco del periodo in osservazione, anche        |  |
|  | riscontrando le attestazioni di presenza in servizio dei convenuti, a prescindere       |  |
|  | dalla circostanza dell’assenza di formale indicazione nei registri del Navarra          |  |
|  | (in quanto privo della necessaria patente militare per la guida del mezzo).             |  |
|  | Nelle ipotesi in cui un danno erariale sia stato oggetto di occultamento doloso,        |  |
|  | sotteso a condotte di reato connotate da artifici e raggiri, mediante la forma-         |  |
|  | zione di atti pubblici falsi, come nella specie in relazione all’incidente stradale     |  |
|  | 18                                                                                      |  |

del 20 giugno 2014, per cui l'attività di falsificazione ha impedito all'Amministrazione la conoscibilità dell'illecito, è noto che secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale la scoperta del danno è oggettivamente da fissarsi con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. penale, allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa (cfr. anche Sez. III, 5 agosto 2020 n. 114; Sez. II, 20 dicembre 2020 n. 314).

Per il danno derivante dalla messa in stato di fuori uso dell'auto "civetta" (€ 3.655,45), dunque, il termine prescrizione decorre dalla data della richiesta di rinvio a giudizio (5 febbraio 2020), presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, poiché solo a partire da questa data è stato possibile avere un quadro chiaro ed un disvelamento completo dei fatti illeciti e quindi una conoscenza piena ed effettiva di tutte le condotte di falso e del connesso occultamento (v. Sez. Liguria, 10 maggio 2023 n. 44).

Quanto al danno da disservizio, il decorso della prescrizione non potrebbe precedere il deposito della relazione della Questura di Genova (10 febbraio 2023).

In relazione al danno all'immagine, segnatamente, il *dies a quo* della prescrizione va ancorato al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Genova (24 novembre 2020), per effetto della sospensione *ex lege* di cui all'art. 17, comma 30-ter, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, dovendosi attendere la definitiva "conclusione del procedimento penale", con conseguente tempestività sia dell'invito a dedurre, che dell'atto di citazione per cui è causa.

Pertanto, in fattispecie, il diritto al risarcimento del danno all'immagine senz'altro non si è estinto per intervenuta prescrizione.

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | L'eccezione di prescrizione dell'azione è solo parzialmente fondata, quindi,                 |  |
|  | limitatamente al danno patrimoniale relativo ai costi del carburante e dei pe-               |  |
|  | daggi, quantificato in €. 248,66, per cui l'Amministrazione avrebbe avuto la                 |  |
|  | titolarità di far valere l'eventuale credito risarcitorio ed è rimasta inerte.               |  |
|  | 5. Nel merito, analizzati i profili di doglianza della difesa, la domanda attorea            |  |
|  | è parzialmente fondata e (in tali limiti) accolta per le ragioni di seguito esposte.         |  |
|  | 6. Va addebitato al convenuto il danno corrispondente alla diretta ed immediata              |  |
|  | diminuzione del patrimonio pubblico in conseguenza della messa in stato di                   |  |
|  | fuori uso della vettura "civetta" <i>colt</i> , a seguito dei danni riportati nell'incidente |  |
|  | del 20 giugno 2014 (arrotondato ad €. 3.655,00), sussistendo tutti gli elementi              |  |
|  | che fondano il giudizio di responsabilità amministrativa-contabile quali la con-             |  |
|  | dotta illecita, l'elemento psicologico del dolo, il danno e il nesso causale.                |  |
|  | Segnatamente, è risultato che il convenuto abbia utilizzato l'auto suddetta (con             |  |
|  | targa di copertura, priva di contrassegni particolari per evitarne il riconosci-             |  |
|  | mento), funzionalmente collegata all'espletamento di ordinaria attività di pre-              |  |
|  | senza e controllo nel territorio, in totale assenza della prescritta abilitazione            |  |
|  | alla guida (in quanto privo della necessaria patente di servizio), distraendola              |  |
|  | dalle finalità di legge e per scopi estranei alle ragioni di servizio, al mero scopo         |  |
|  | di farne uso momentaneo ed egoistico, per poi provvedere a restituirla, com-                 |  |
|  | mettendo perciò non solo il reato di peculato <i>ex art</i> 314 c.p., ma dando luogo         |  |
|  | ad una condotta illecita e violativa dei doveri di servizio, al fine di ottenere             |  |
|  | vantaggi personali, nel recarsi a casa propria e da lì far ritorno al Commissa-              |  |
|  | riato (pur risultando altro soggetto, il Capozza, alla guida del mezzo).                     |  |
|  | Al riguardo, il convenuto ha eccepito la carenza di prova, la liceità e, comun-              |  |
|  | que, l'episodicità dell'uso dell'auto di servizio anche per gli spostamenti "da e            |  |
|  | 20                                                                                           |  |

|  |                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |  |
|  | verso il luogo di lavoro”, attuati sempre “alla luce del sole”, precisando in sede               |  |
|  | di audizione che l’auto era <i>entrata in possesso dell'amministrazione con colori</i>           |  |
|  | <i>civili, che poteva essere utilizzata da tutti i dipendenti del commissariato.</i>             |  |
|  | In disparte l’evidente illiceità della guida personale dell’auto in assenza della                |  |
|  | prescritta patente militare, in merito alla possibilità di effettuare accompagna-                |  |
|  | menti di dirigenti da e al luogo di lavoro con autovetture di servizio assegnate                 |  |
|  | in uso non esclusivo, il D.P.C.M. 3 agosto 2011 ( <i>Utilizzo delle autovetture di</i>           |  |
|  | <i>servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni</i> ) ne con-           |  |
|  | sentiva l’utilizzo esclusivamente per i soggetti elencati nell’art. 2, secondo                   |  |
|  | comma, (tra i quali non erano ricompresi i dirigenti di Uffici/Enti periferici                   |  |
|  | della Polizia di Stato) e nei soli <i>casi di effettiva necessità legata ad inderogabili</i>     |  |
|  | <i>ragioni di servizio</i> (art. 4, secondo comma), nella specie comunque provate                |  |
|  | insussistenti.                                                                                   |  |
|  | Infine, la norma prevedeva che la violazione del divieto di assegnare autovet-                   |  |
|  | ture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati <i>ex lege</i> fosse <i>valutabile</i> |  |
|  | <i>ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile</i> (art. 2,             |  |
|  | quinto comma).                                                                                   |  |
|  | Peraltro, il successivo D.P.C.M. del 25 settembre 2014, ha coerentemente pre-                    |  |
|  | cisato le modalità di impiego delle autovetture, ammesso “solo per singoli spo-                  |  |
|  | stamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abi-                    |  |
|  | tazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio” (art. 3, c. 1).             |  |
|  | Al riguardo, del pari, è infondato il rilievo della difesa relativo all’assenza di               |  |
|  | costi sostenuti per l’acquisto dell’auto (da cui dovrebbe inferirsi l’assenza in                 |  |
|  | concreto di danno), in quanto acquisita e messa a disposizione del Commissa-                     |  |
|  | riato a seguito di confisca, circostanza rimasta incontestata in corso di causa,                 |  |
|  | 21                                                                                               |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | comunque risultando pacifica l'irrelevanza ai fini della giurisdizione contabile        |  |
|  | della confisca penale, sia per la determinazione del danno erariale che, even-          |  |
|  | tualmente, per la compensazione del medesimo con l'addebito (cfr., <i>ex multis</i> ,   |  |
|  | Sez. Liguria, sent. 10 maggio 2023 n. 44).                                              |  |
|  | Il codice e le leggi penali contemplano, invero, una pluralità di tipologie di          |  |
|  | confisca, accomunate dall'essere una forma di espropriazione (con acquisto a            |  |
|  | titolo originario) da parte dello Stato di beni altrui in seguito a condotte illecite.  |  |
|  | Infine, resta rimessa al Collegio, ovviamente, la determinazione del danno era-         |  |
|  | riale, nei limiti dell'azione promossa, per cui non potrebbero opporsi richieste        |  |
|  | inevase di accordo con l'amministrazione danneggiata e/o una pretesa già av-            |  |
|  | venuta "riparazione" del medesimo (con il versamento della somma di €.                  |  |
|  | 1.500,00 a titolo di liberalità in favore dell'ospedale "Giannina Gaslini" di Ge-       |  |
|  | nova), attivate esclusivamente per accedere al beneficio del patteggiamento.            |  |
|  | Quanto alla dinamica del sinistro, risulta provato che il Navarra non fosse mero        |  |
|  | passaggero nel corso dell'espletamento di attività di servizio col Capozza, ma          |  |
|  | che fosse alla guida della <i>colt</i> benché privo della necessaria patente militare e |  |
|  | che abbia provocato, nella notte del 20 giugno 2014 (alle ore 0.15), una colli-         |  |
|  | sione con un'altra autovettura, causando un gravissimo danneggiamento del               |  |
|  | veicolo; e che il medesimo si sia reso anche responsabile e compartecipe dei            |  |
|  | reati di falso, con l'ausilio del Capozza, pur di occultare ed assicurarsi l'impu-      |  |
|  | nità dal delitto di peculato, oltre che da ogni ulteriore conseguenza.                  |  |
|  | Nello specifico, oltre alla constatazione amichevole di sinistro sottoscritta dai       |  |
|  | conducenti (a firma però del Capozza), sono state redatte e rese due dichiara-          |  |
|  | zioni indirizzate all'ufficio logistico della Questura di Genova, relative ai sog-      |  |
|  | getti coinvolti, alla dinamica dello scontro e ai danni subiti dalle vetture.           |  |
|  | 22                                                                                      |  |

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | Nella prima, il Capozza ha dichiarato di essere alla guida della <i>colt</i> , insieme al    |  |
|  | Navarra, per espletare i servizi straordinari di controllo del territorio genovese           |  |
|  | e di aver tamponato, in Via dei Mille, una Lancia <i>musa</i> all'altezza del semaforo       |  |
|  | posto all'incrocio con Via Brigata Salerno, che aveva nel frangente frenato                  |  |
|  | bruscamente, rendendo inevitabile l'impatto al fine di evitare la collisione con             |  |
|  | uno <i>scooter</i> , con a bordo due persone, non identificate immediatamente.               |  |
|  | Nella seconda, il Navarra, ha confermato la ricostruzione, precisando che “non               |  |
|  | si riscontrano elementi di colpa del comportamento del conducente Capozza e                  |  |
|  | non saranno adottati procedimenti disciplinari nei suoi confronti ”.                         |  |
|  | Inoltre, in considerazione delle condizioni della Mitsubishi <i>colt</i> , a seguito del     |  |
|  | sinistro stradale, l'ufficio tecnico logistico della Questura di Genova aveva ri-            |  |
|  | tenuto di non procedere alla sua riparazione, disponendone il fuori uso e quan-              |  |
|  | tificando il danno erariale per la sua perdita di valore, azionato in giudizio, in           |  |
|  | seguito trasmettendo alla Procura regionale attrice un “Rapporto-denuncia pe-                |  |
|  | riodico semestrale dei danni erariali conseguenti a incidenti stradali, incidenti            |  |
|  | nautici, danneggiamenti, furti e smarrimenti verificatisi nel parco automobili-              |  |
|  | stico e nautico della Polizia di Stato nella Provincia di Genova (II Semestre                |  |
|  | 2015)” contenente, tra gli altri, il sinistro relativo alla <i>colt</i> , per cui veniva di- |  |
|  | sposta l'archiviazione del fascicolo in data 25 ottobre 2017.                                |  |
|  | Il 21 agosto 2017, nel mentre, era pervenuta al Ministero (dipartimento della                |  |
|  | pubblica sicurezza) una denuncia-esposto anonima (ben circostanziata) sui                    |  |
|  | fatti e sui ruoli (reali) dei protagonisti della notte del 20 giugno 2014, per cui           |  |
|  | all'esito di verifiche interne ed a distanza di oltre 3 anni dal sinistro, in data 17        |  |
|  | ottobre 2017, veniva inoltrata la citata segnalazione alla Procura penale.                   |  |
|  | Del resto, la decisione del giudice penale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha                |  |
|  | 23                                                                                           |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | rimarcato l'assenza delle condizioni legittimanti l'immediato proscioglimento,             |  |
|  | oltre che l'esatta qualificazione giuridica dei fatti.                                     |  |
|  | Tanto è vero che il Navarra non ha mai contestato gli elementi ivi richiamati              |  |
|  | ( <i>esposto trasmesso con missiva 27.4.2017, annotazioni di p.g. 26.7.2018,</i>           |  |
|  | <i>7.11.18, 20.3.19, 30.4.19 e relativi allegati, verbali di sommarie informazioni</i>     |  |
|  | <i>raccolti in sede di indagine, modulo C.I.D. relativo all'incidente del</i>              |  |
|  | <i>20.6.2014</i> ), come non ha mai negato la falsità delle attestazioni stilate o con-    |  |
|  | futato la confessione del compartecipe Capozza e le dichiarazioni dei colleghi.            |  |
|  | Pertanto, oltre alla più volte citata sentenza n. 677/2020, la responsabilità dei          |  |
|  | convenuti emerge in ragione del corposo e solido corredo probatorio costituito             |  |
|  | dagli atti del fascicolo penale, dai verbali di sommarie informazioni rese dai             |  |
|  | colleghi, in servizio presso il Commissariato di Cornigliano e dalle dichiara-             |  |
|  | zioni confessorie rese dal medesimo Capozza; senza dimenticare le intercetta-              |  |
|  | zioni relative ad (Omissis) (Omissis) e la sentenza n. 676/2020 che ne ha ac-              |  |
|  | certato la ritrattazione ex art. 376 c.p. e dichiarato il non doversi procedere per        |  |
|  | il reato di cui all'art. 378 c.p. ("favoreggiamento personale").                           |  |
|  | Inoltre, nelle sommarie informazioni del 22 marzo 2019, rese dal sostituto                 |  |
|  | commissario Venturino Giuliano, relative ai " <i>servizi straordinari di preven-</i>       |  |
|  | <i>zione e controllo del territorio</i> " da questo svolti, quale unico responsabile       |  |
|  | dell'attività nel corso della notte dell'incidente, il medesimo ha dichiarato " <i>che</i> |  |
|  | <i>in quel determinato servizio non ha preso parte nessun funzionario</i> ", per cui       |  |
|  | risulta anche confutato lo svolgimento del servizio straordinario di controllo             |  |
|  | del territorio per come attestato nelle relazioni (fidefacienti) dei compartecipi.         |  |
|  | Ancora, nell'annotazione, datata 30 ottobre 2017, il dr. (Omissis), dirigente              |  |
|  | della squadra mobile della Questura di Genova, ha narrato di un colloquio                  |  |
|  | 24                                                                                         |  |

|  |                                                                                                                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                             |  |
|  | avuto con il sovrintendente (Omissis) il 23 ottobre 2017, in relazione ai citati,                                                                           |  |
|  | circa l’uso delle auto di servizio per fini privati e sulla dinamica dell’incidente                                                                         |  |
|  | stradale, conversazione però non verbalizzata per volontà del sovrintendente.                                                                               |  |
|  | Nelle sommarie informazioni, rese in data 1° aprile 2019 dal medesimo (Omissis), questi dichiara di ricordare perfettamente l’incidente per aver saputo che |  |
|  | <i>la sera prima il dirigente dell'Ufficio dr. NAVARRA aveva avuto un incidente</i>                                                                         |  |
|  | <i>con la Mitsubishi Colt. Il dottor NAVARRA era solito utilizzare la vettura in</i>                                                                        |  |
|  | <i>questione prelevandola nel tardo pomeriggio riportandola la mattina seguente</i>                                                                         |  |
|  | <i>al momento di riprendere il servizio. Quando dico era solito, preciso che la</i>                                                                         |  |
|  | <i>questione non avveniva quotidianamente ma con una certa frequenza...Pre-</i>                                                                             |  |
|  | <i>sumo che potesse utilizzarlo per recarsi nella sua abitazione sulle alture di</i>                                                                        |  |
|  | (Omissis). (Omissis) ha riferito, anche, che destava “scalpore” il fatto che il                                                                             |  |
|  | Navarra non fosse titolare di patente di guida ministeriale e ciò presso il Com-                                                                            |  |
|  | missariato era <i>opinione diffusa</i> . Sempre (Omissis), nelle sue dichiarazioni, ha                                                                      |  |
|  | riportato un colloquio avuto con Capozza il quale gli aveva confidato che, la                                                                               |  |
|  | sera del 19 aprile 2014, tornando a casa dopo una cena con altri colleghi della                                                                             |  |
|  | Questura, aveva ricevuto la telefonata del Navarra che chiedeva aiuto per via                                                                               |  |
|  | dell'incidente stradale appena occorso. Di tal che, il Capozza, per i buoni rap-                                                                            |  |
|  | porti con il superiore (indicato quale suo “padrino”), non si era sottratto alla                                                                            |  |
|  | richiesta e si era recato dalla propria abitazione sul luogo del sinistro, preci-                                                                           |  |
|  | sando, altresì, di essere certo del fatto che gli utilizzi privati dell’autovettura di                                                                      |  |
|  | servizio da parte di Navarra non venissero smarcati sugli appositi registri.                                                                                |  |
|  | Il quadro probatorio trova conferma anche nelle intercettazioni telefoniche in-                                                                             |  |
|  | tervenute sulle utenze di (Omissis) (Omissis), conducente dell’altra auto coin-                                                                             |  |
|  | volta nel sinistro, una Lancia <i>musa</i> di proprietà della moglie, da cui si ricava                                                                      |  |
|  | 25                                                                                                                                                          |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | che nessuno <i>scooter</i> fosse presente al momento del sinistro e che l'auto fosse     |  |
|  | in realtà ferma al semaforo in attesa del verde, subendo un urto tremendo dalla          |  |
|  | <i>colt</i> (della Polizia) sopraggiunta a forte velocità, senza fermarsi al rosso e con |  |
|  | a bordo una persona (una sola persona) forse ubriaca, che subito dichiarava di           |  |
|  | essere un poliziotto e che fosse poi arrivata un altro uomo, sicché <i>uno è sceso</i>   |  |
|  | <i>e l'altro è salito</i> prendendo il posto del conducente, oltre al fatto che si era   |  |
|  | recato la mattina dell'incidente presso il Commissariato per la firma del C.I.D.         |  |
|  | (raccontando ancora della presenza di un'altra persona al momento del sini-              |  |
|  | stro).                                                                                   |  |
|  | Infine, giova richiamare l'ampia confessione resa dal Capozza il 30 gennaio              |  |
|  | 2020, che nel confermare le proprie dichiarazioni spontanee rese il 7 giugno             |  |
|  | 2019, a seguito della notifica dell'informazione di garanzia, ha pacificamente           |  |
|  | ammesso di non essere stato alla guida della <i>colt</i> la notte del 20 giugno 2014,    |  |
|  | utilizzata invece personalmente da Navarra, che gli aveva espresso la necessità          |  |
|  | di assumere "la paternità di quell'incidente" perché "lui non aveva (mai con-            |  |
|  | seguito) la patente ministeriale", di non avere firmato il modulo C.I.D., di avere       |  |
|  | redatto le relazioni di servizio secondo le "indicazioni" ricevute solo perché           |  |
|  | pressato (trovandosi in una "condizione di sudditanza psicologica in quanto              |  |
|  | ...oltre ad essere mio superiore gerarchico si era anche creato un forte legame          |  |
|  | di amicizia"), precisando ancora che all'interno del Commissariato <i>si sapeva</i>      |  |
|  | di quanto realmente accaduto e dei ruoli svolti da ognuno dei protagonisti.              |  |
|  | Il convenuto Navarra, oltre all'inesistenza del danno (provenendo il mezzo da            |  |
|  | "una mera confisca", circostanza su cui già si è detto), ne ha contestato la quan-       |  |
|  | tificazione, operata "semplicemente sottraendo dal (presunto) valore che l'au-           |  |
|  | tovettura di servizio ... avrebbe asseritamente avuto prima del predetto                 |  |
|  | 26                                                                                       |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | incidente (pari a € 3694,05), il valore che tale autoveicolo avrebbe asserita-             |  |
|  | mente avuto in seguito al sopracitato sinistro (pari all'inverosimile importo di           |  |
|  | € 38,60!!!)...come emergerebbe dalla valutazione 24 novembre 2014", consi-                 |  |
|  | derando che l'autovettura successivamente al sinistro, per espressa ammis-                 |  |
|  | sione del vice questore Capozza, <i>era ancora marciante</i> e che, al più, avrebbe        |  |
|  | potuto essere imputato all'odierno convenuto "l'immediato danno subito pro-                |  |
|  | prio dall'autoveicolo di servizio in conseguenza del predetto lieve tampona-               |  |
|  | mento", quantificato, sulla base di un preventivo di una carrozzeria "in €                 |  |
|  | 2.810,80, IVA recuperabile esclusa", anche considerando "le pessime condi-                 |  |
|  | zioni manutentive in cui tale veicolo si trovava già prima del sinistro stradale".         |  |
|  | In disparte la circostanza che lo stesso Capozza, nelle stesse spontanee dichia-           |  |
|  | razioni del 7 giugno 2019, ha evidenziato che "la macchina è stata riportata dal           |  |
|  | dott. Navarra in garage in Commissariato nonostante le limitazioni di mano-                |  |
|  | vrabilità dovute al sinistro (ricordo che una delle due ruote anteriori non poteva         |  |
|  | più sterzare a causa del violento urto), mentre io rientravo in Commissariato              |  |
|  | con la mia vettura", potendosi ritenere concordata tra i due poliziotti anche              |  |
|  | eventualmente la scelta di non "utilizzare alcun carro attrezzi", in ogni caso             |  |
|  | tali ulteriori rilievi si appalesano chiaramente inconsistenti.                            |  |
|  | L'importo contestato è stato correttamente determinato secondo i valori di                 |  |
|  | stima correnti applicati al momento di verifica dell'incidente dai compe-                  |  |
|  | tenti uffici della Questura, coadiuvati da un'apposita commissione, deputati a             |  |
|  | valutare il possibile riuso del mezzo (escluso per lo stato della <i>colt</i> ) e chiamati |  |
|  | ad attestare e quantificare il danno erariale al patrimonio pubblico, a norma              |  |
|  | dell'art. 51 del d.P.R. 7 agosto 1992, n. 417 ( <i>Regolamento di amministrazione</i>      |  |
|  | <i>e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza</i> ).                   |  |
|  | 27                                                                                         |  |

Il grave deterioramento della *colt* a seguito del sinistro, che parte convenuta, invece, descrive quale *lieve tamponamento*, ha impedito il successivo uso dell'auto e avrebbe richiesto per le riparazioni una spesa pari a €. 3.436,94 (al lordo delle imposte, secondo il preventivo della carrozzeria cui fa riferimento anche la difesa), spesa che il medesimo Navarra afferma a sé imputabile.

Proprio il richiamo alle spese necessarie per la riparazione della vettura ha reso evidente la gravità del danno e non conveniente la riparazione, a fronte di un bene pubblico inservibile perché ridotto ad un rottame, dal momento che l'ammontare delle spese da sostenere (3.436,94) era assai prossimo al valore dell'auto (3.694,05). Di tal che, il valore assegnato dalla *commissione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, cosiddetta *fuori uso*, pari a €. 38,60, non appare inverosimile, bensì la mera conseguenza dell'incidente subito.

7. Parte convenuta contesta, altresì, l'importo di €. 2.019,89, indicato quale danno da disservizio, corrispondente al tempo impiegato ed al personale dedicato per l'inchiesta amministrativa svolta dalla Questura di Genova, pari a n. 5 giornate lavorative del dirigente dell'ufficio amministrativo-contabile, per. €. 1.484,86, oltre che a n. 2 giornate lavorative che hanno visto impegnato anche il dirigente dell'ufficio tecnico logistico, corrispondenti ad €. 535,03, in quanto relativa allo svolgimento di compiti e funzioni ordinarie legate alle indagini.

Il Collegio condivide tale tesi difensiva, non potendosi addebitare al Navarra il costo dello svolgimento della delega istruttoria del p.m. alle forze di Polizia, quale ordinario strumento d'indagine nella fase preprocessuale (art. 56 c.g.c.).

In generale, infatti, la giurisprudenza d'appello ha rimarcato che "il danno da disservizio si correla "al mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse umane e

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | strumentali (cfr. Sez. I App., sent. n. 253/2014), ovvero nei costi generali sop-       |  |
|  | portati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato raggiungi-            |  |
|  | mento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della         |  |
|  | produttività dell’azione amministrativa” (Sez. I App., sent. n. 368/2023). Più          |  |
|  | specificamente, la giurisprudenza contabile ha progressivamente individuato             |  |
|  | alcune figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali il danno da           |  |
|  | mancata resa del servizio, il danno da disservizio in senso stretto (ove il servi-      |  |
|  | zio non sia conforme alle sue qualità essenziali (Sez. II, n. 43/2020 e Sez. III,       |  |
|  | n. 159/2020), da riduzione di efficienza (Sez. I, n. 523/2012; Sez. II, n.              |  |
|  | 293/2019), da ulteriori costi per il recupero ed il ripristino della legalità, del      |  |
|  | servizio o della funzione (Sez. II, n. 8/2017), nonché da “esercizio illecito di        |  |
|  | pubbliche funzioni”, ipotesi quest’ultima caratterizzata dallo sviamento delle          |  |
|  | funzioni istituzionali a fini egoistici o comunque contrapposti a quelli perse-         |  |
|  | guiti dall’ordinamento con conseguente “desostanziazione” della prestazione             |  |
|  | (Sez. II, nn. 43/2020 e 247/2016). D’altra parte, la giurisprudenza contabile ha        |  |
|  | comunque precisato come il danno da disservizio, lungi da potersi ritenere in-          |  |
|  | tegrato <i>in re ipsa</i> dalla condotta illecita, debba esser adeguatamente compro-    |  |
|  | vato, sia nell’ <i>an</i> che nel <i>quantum</i> , sebbene possa, quanto a quest’ultimo |  |
|  | aspetto, farsi ricorso alla valutazione equitativa secondo legge (art. 1226 c.c.,       |  |
|  | ovvero in caso di impossibilità di puntuale determinazione)”. (v. Sez. I, 12            |  |
|  | marzo 2024 n. 76).                                                                      |  |
|  | Appare agevole, nella specie, osservare come le forze di Polizia delle questure         |  |
|  | siano retribuite specificamente per perseguire reati e/o danni erariali e che, per-     |  |
|  | tanto, le retribuzioni dei soggetti preposti a tali compiti investigativi risultino     |  |
|  | essere costi ordinari e fisiologici a carico della pubblica amministrazione             |  |
|  | 29                                                                                      |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | perché afferenti al proprio ordinario funzionamento, non rilevando la circo-             |  |
|  | stanza che l'autore del fatto illecito indagato sia (o meno) egli stesso un que-         |  |
|  | store.                                                                                   |  |
|  | Pertanto, dovendosi evitare petizioni di principio ed addebitare, eventual-              |  |
|  | mente, un effettivo e tangibile danno da disservizio, la Procura aveva l'onere           |  |
|  | di dimostrare che una verifica interna su colleghi qualificata "straordinaria"           |  |
|  | avesse determinato reali ricadute per altre attività più rilevanti o urgenti, risul-     |  |
|  | tate pretermesse, rallentate o postergate. La pretesa di tale voce danno va per-         |  |
|  | cio respinta in assenza di siffatti riscontri probatori circa lo svolgimento di (or-     |  |
|  | dinari) adempimenti istruttori delegati alle forze di Polizia (art. 56 c.g.c.).          |  |
|  | 8. Determinato il danno patrimoniale (arrotondato ad €. 3.655,00), occorre ve-           |  |
|  | rificare, nel merito, se la Procura abbia assolto l'onere di allegare (e provare in      |  |
|  | caso di eventuale <i>specifica</i> contestazione) i fatti sulla base dei quali il conve- |  |
|  | nuto possa ritenersi responsabile anche per il danno non patrimoniale, ossia, la         |  |
|  | violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio per la realizzazione        |  |
|  | di finalità estranee all'interesse pubblico e l'offesa arrecata all'immagine             |  |
|  | dell'amministrazione, in conseguenza delle condotte illecite, in ossequio al             |  |
|  | dettato degli artt. 94 e 95 c.g.c., non potendo questo essere assimilato ad una          |  |
|  | sanzione automaticamente applicabile al solo ricorrere della commissione di              |  |
|  | un reato in danno della pubblica amministrazione, accertato dal giudice penale           |  |
|  | con sentenza passata in giudicato (v. <i>infra</i> e cfr. C. conti, Sez. I, 23 maggio    |  |
|  | 2023 n. 25; Sez. Liguria, sent. 10 maggio 2023 n. 44).                                   |  |
|  | L'immagine dell'amministrazione è un bene rilevante, è noto, che può essere              |  |
|  | intaccato da condotte illecite (dalle quali derivi anche la lesione di beni imma-        |  |
|  | teriali di un corpo amministrativo, quali l'onore ed il prestigio), come nella           |  |
|  | 30                                                                                       |  |

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | specie quelle assai gravi perpetrate dai dirigenti della Polizia di Stato citati.           |  |
|  | Il danno all'immagine, quale <i>danno pubblico</i> conseguente alla lesione del buon        |  |
|  | andamento e per la perdita di prestigio dell'amministrazione, nonché per la                 |  |
|  | lesione dell'affidamento posto in essa dai cittadini e dai suoi dipendenti e col-           |  |
|  | laboratori pur avendo natura non patrimoniale, è risarcibile a carico degli autori          |  |
|  | ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Tale disposizione prevede, infatti, la risarcibilità          |  |
|  | delle lesioni di interessi c.d. <i>areddituiali</i> , dotati di rilevanza costituzionale ai |  |
|  | sensi dell'art. 2 cost., quale, appunto, il danno all'immagine (cfr., Cass.,                |  |
|  | SS.UU. 12 aprile 2012 n. 5756; Cass., sez. III, 4 giugno 2007 n. 12929; C.                  |  |
|  | conti, SS.RR., 23 aprile 2003 n. 10/2003/QM, sia pure riferendo il danno <i>esi-</i>        |  |
|  | <i>stenziale</i> all'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c.; Sez. III, 1° febbraio 2012 n.  |  |
|  | 55; Sez. I, 14 febbraio 2017 n. 55; Sez. II, 24 marzo 2017 n. 153).                         |  |
|  | Invero, ancorché consistente nella lesione di un bene immateriale, nella vi-                |  |
|  | cenda di valore altissimo in riferimento ad un settore, quello dell'ordine pub-             |  |
|  | blico e della sicurezza, per cui la Polizia di Stato è chiamata a svolgere funzioni         |  |
|  | tutorie della legalità generale a garanzia dello svolgimento di tutti i diritti fon-        |  |
|  | damentali della persona e della collettività, l'interesse sotteso risulta diretta-          |  |
|  | mente protetto dall'ordinamento costituzionale in forza dei principi di sana                |  |
|  | amministrazione pubblica (artt. 2, 28, 52, 54, 97, 98 Cost), inidoneo a costituire          |  |
|  | oggetto di mercificazione ma rivestito di significato economico, in termini di              |  |
|  | perdita di credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno dell'istituzione,         |  |
|  | per la mortificazione del senso di appartenenza alla forza pubblica e per i sen-            |  |
|  | timenti di profonda frustrazione, scoramento e sfiducia ingenerati nei conso-               |  |
|  | ciati attraverso condotte odiose, sprezzanti dei doveri di servizio e delle leggi.          |  |
|  | E risulta innegabile che il Navarra, con il concorso del Capozza, anziché                   |  |
|  | 31                                                                                          |  |

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | doverosamente orientarsi a garantire i principi di legalità e buon andamento,         |  |
|  | di cui all'art. 97 Cost., abbia mortificato le aspettative sociali della cittadinanza |  |
|  | e dei colleghi del commissariato di polizia che dirigeva, facendole sprofondare       |  |
|  | e confondere con miseri interessi di tornaconto personale, creando così un            |  |
|  | solco tra società civile, funzionari e dirigenti delle forze dell'ordine.             |  |
|  | Infatti, il corredo probatorio in atti risulta assai sufficiente, univoco e chiaro a  |  |
|  | dimostrare la sussistenza degli illeciti e del danno all'immagine.                    |  |
|  | Inoltre, non può dubitarsi dell'esistenza del rapporto di servizio, trattandosi di    |  |
|  | un primo dirigente della Polizia di Stato; nonché del nesso causale tra le con-       |  |
|  | dotte e le azionate poste di danno e, sotto il profilo soggettivo, il Collegio con-   |  |
|  | divide la costruzione in termini di dolo effettuata dalla Procura regionale, te-      |  |
|  | nuto conto dell'offensività dei reati messi in atto, con spregio assoluto delle       |  |
|  | regole da parte di chi, come uomo delle istituzioni, avrebbe dovuto osservarle        |  |
|  | e farle osservare, nonché con cosciente volontà di violare ogni regola di servi-      |  |
|  | zio pur di nascondere i conseguenti illeciti (disciplinari, penali, erariali), attra- |  |
|  | verso condotte rese ancor più odiose dalla qualifica di pubblico ufficiale rico-      |  |
|  | perta.                                                                                |  |
|  | Come affermato dalla Corte di cassazione, "Il danno all'immagine ed alla re-          |  |
|  | putazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", do-            |  |
|  | vendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la          |  |
|  | sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valuta-        |  |
|  | zioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vit-       |  |
|  | tima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. III, 6 dicembre 2018 n.         |  |
|  | 31537 ord.; Sez. VI, 28 marzo 2018 n. 7594 ord.; Sez. III, 26 ottobre 2017 n.         |  |
|  | 25420 ord.). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito,          |  |
|  | 32                                                                                    |  |

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presun-                    |  |
|  | zioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffu-                |  |
|  | sione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima              |  |
|  | (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). A tal fine il giudice                 |  |
|  | può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di                  |  |
|  | elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Sez. VI, 18 luglio 2019 n.                    |  |
|  | 19434).” (Cass, Sez. III, 18 febbraio 2020 n. 4005). Tali principi sono stati                   |  |
|  | ribaditi “ricordando peraltro che il diritto al risarcimento del danno non fa ec-               |  |
|  | cezione, nel caso in esame, rispetto alle regole generali (...), con conseguente                |  |
|  | onere della prova, a carico del danneggiato, del danno subito e del nesso di                    |  |
|  | causalità tra il comportamento illecito e quel danno; tanto in conformità alla                  |  |
|  | consolidata giurisprudenza di questa Corte che nega l'esistenza del danno <i>in re</i>          |  |
|  | <i>ipsa</i> .” (Cass. sez. III, 12 aprile 2022 n.11768).                                        |  |
|  | Secondo i principi in materia di distribuzione dell’onere della prova grava, in-                |  |
|  | fatti, sul pubblico ministero contabile dimostrare il danno all’immagine per                    |  |
|  | l’ente pubblico, consequenziale alla condotta illecita del dipendente, in base ai               |  |
|  | criteri “oggettivi, soggettivi e sociali”, elaborati dalla giurisprudenza, costi-               |  |
|  | tuendo le evidenze giornalistiche e mediatiche, comunque, un basilare refe-                     |  |
|  | rente probatorio sia sull’ <i>an</i> che sul <i>quantum</i> , ferma restando la ineludibile ne- |  |
|  | cessità di prove concrete, sia pure indiziarie, serie, precise e concordanti (v. C.             |  |
|  | conti, SS.RR. 18 gennaio 2011 n. 1/2011/QM; Sez. I, 19 marzo 2018 n. 121 e                      |  |
|  | 5 febbraio 2018 n. 52; Sez. Liguria, 7 ottobre 2021 n. 185; 9 maggio 2022 n.                    |  |
|  | 45; 12 luglio 2022 n. 63; id. 10 maggio 2023 n. 44 e 14 dicembre 2023 n. 109).                  |  |
|  | Come noto, il primo dei richiamati indici, di natura oggettiva (inerente alle                   |  |
|  | modalità di realizzazione dell’evento pregiudizievole, alla reiterazione dello                  |  |
|  | 33                                                                                              |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento), può sintetizzarsi nell'idoneità         |  |
|  | del fatto a pregiudicare la reputazione del soggetto passivo; il secondo, di na-          |  |
|  | tura soggettiva, attiene al ruolo dell'agente nell'ambito della struttura ammini-         |  |
|  | strativa ed il terzo, di natura sociale, all'ampiezza della diffusione nell'am-           |  |
|  | biente, anche per effetto del <i>clamor fori</i> e dell'eco mediatica suscitata, per la   |  |
|  | negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica e all'interno della stessa          |  |
|  | amministrazione (cfr. Sez. I, 2 dicembre 2021 n. 490).                                    |  |
|  | Al riguardo, la giurisprudenza d'appello di questa Corte (Sez. II, 5 ottobre 2023         |  |
|  | n. 265) ha affermato anche l'irrilevanza del taglio degli articoli, della relativa        |  |
|  | localizzazione nel corpo del giornale ovvero del tenore divulgativo, dovendosi            |  |
|  | valorizzare la loro diffusione e l'oggettività dei fatti, nella specie innegabili e       |  |
|  | sostanzialmente incontestati. Il pubblico ministero ha specificato che l'odierna          |  |
|  | pretesa risulta determinata in base ai seguenti criteri, che il Collegio condivide:       |  |
|  | a) rilevante disvalore sociale connesso alla gravità dei fatti commessi, conno-           |  |
|  | tati da abuso di poteri e da arbitrarietà, capaci - <i>ex se</i> - di incidere fortemente |  |
|  | in senso negativo sul rapporto di fiducia che lega la collettività alle istituzioni;      |  |
|  | b) modalità di realizzazione delle condotte infedeli, mediante una progressione           |  |
|  | illecita (e criminosa), che ha reso evidente una sorta di (stra)potere personale          |  |
|  | dei soggetti coinvolti che suscitava "scalpore" all'interno del commissariato;            |  |
|  | c) qualifica e ruolo dei compartecipi, trattandosi di un questore e di un vice-           |  |
|  | questore aggiunto, ossia di alti funzionari al vertice della Polizia di Stato, isti-      |  |
|  | tuzionalmente coinvolti in indagini e attività di polizia giudiziaria e di lotta alla     |  |
|  | criminalità in un grande Commissariato di cui all'epoca Navarra era a capo;               |  |
|  | d) risonanza mediatica e <i>clamor fori</i> (interno ed esterno) della vicenda, che ha    |  |
|  | avuto indiscusso risalto attraverso la pubblicazione dei fatti sugli organi di            |  |
|  | 34                                                                                        |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | stampa e sui <i>media</i> , come attestano gli articoli, tratti da “Il Secolo XIX” e da |  |
|  | “La Repubblica”, versati in atti (edizioni del 31 agosto e del 1° settembre             |  |
|  | 2019), che riportano analiticamente le notizie emerse, tanto in ragione della           |  |
|  | qualità degli autori delle condotte illecite ed anche per la notorietà del Navarra.     |  |
|  | All’evidenza, infatti, tali articoli comprovano la notevole eco negativa che i          |  |
|  | fatti considerati hanno avuto, con un rilevante spazio dedicato attraverso de-          |  |
|  | scrizioni puntuali delle condotte e dei ruoli ricoperti, precedute da titoli evoca-     |  |
|  | tivi del disdoro sofferto dall’istituzione pubblica, tra cui, ad esempio: “Pecu-        |  |
|  | lato e falso superfunzionario di Polizia nei guai. Francesco Navarra, questore          |  |
|  | vicario ad Alessandria è accusato di aver utilizzato l’auto civetta del servizio        |  |
|  | per ‘fini personali’...Senza che avesse nemmeno la patente idonea a portare             |  |
|  | quell’auto che è considerata militare”; “Uso privato dell’auto della polizia su-        |  |
|  | per funzionario sotto inchiesta. Nel mirino i viaggi effettuati nel 2014 tra Cor-       |  |
|  | nigliano e l’abitazione di (Omissis). Accertamenti anche sui transiti telepass.         |  |
|  | A creare il caso un esposto anonimo”; e, ancora, “Al centro di queste accuse            |  |
|  | Francesco Navarra, funzionario di polizia decorato e premiato ... Negli anni            |  |
|  | Novanta fu aggredito allo stadio. In seguito, l’avvio di una luminosa carriera          |  |
|  | ... e un incidente stradale commesso con quest’auto ... in cui i fatti, secondo         |  |
|  | l’accusa, sarebbero stati alterati o falsificati. E un collega - dotato di patente      |  |
|  | regolare per questi veicoli - fatto figurare alla guida quando invece non c’era.”.      |  |
|  | Peraltro, occorre rilevare che nella giurisprudenza contabile il <i>clamor</i> può es-  |  |
|  | sere ben rappresentato anche dalla mera divulgazione all’interno dell’ammini-           |  |
|  | strazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffu-        |  |
|  | sione nei <i>mass media</i> (cfr. Sez. II, 4 e 5 agosto 2021 nn. 178 e 183). Sul punto, |  |
|  | giòva richiamare le dichiarazioni di (Omissis) e dello stesso Capozza relative          |  |
|  | 35                                                                                      |  |

al persistente clamore interno, tra i colleghi ed appartenenti alle forze dell'ordine della Polizia di Stato genovese, per cui ben "si sapevano" i reali accadimenti e le condotte tenute per occultarli, ben oltre il Commissariato. Del resto, è tale "scalpore" (e l'impunità dei protagonisti), rispetto a condotte gravemente illecite, che ha originato l'esposto e le susseguenti indagini.

Circa la diffusione mediatica, peraltro, il giudice d'appello ha in più occasioni ribadito il principio secondo cui "il *clamor fori* non è elemento integrativo, né costitutivo del danno all'immagine, incidendo semmai solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante. In tal senso, è ormai attestata la giurisprudenza contabile prevalente, anche di questa Sezione (*ex plurimis*, v. SS.RR. n. 10/QM/2003 secondo cui "il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione"; *ex multis*, 2<sup>a</sup> Sez. App. n. 178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; 1<sup>a</sup> Sez. App. n. 376/2023, n. 490/2021)". (Cfr. Sez. II, 5 ottobre 2023 n. 265).

Conseguentemente, il danno non patrimoniale appare senz'altro adeguatamente provato, ritenendo a tal proposito il Collegio che sia stata offerta sufficiente dimostrazione in ordine alla divulgazione della notizia da parte dei *media*, oltre che all'interno dell'amministrazione, tanto da consentire di ritenere che, secondo la regola del "*più probabile che non*", vi sia stata una diffusione tale da superare ampiamente quella soglia minima di lesività che ne costituisce presupposto per il riconoscimento.

Quanto alla mancata applicazione, da parte della Procura, del criterio del *doppio dell'utilità illecitamente percepita*, pur risultando *ratione temporis* applicabile l'art. 1 (comma 62) della citata legge n. 190 del 2012, si condivide la considerazione che nel caso concreto detta utilità "appare irrisoria o è inidonea

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | a misurare il nocumento realizzato”, per cui deve procedersi ad una più con-                    |  |
|  | grua determinazione equitativa. In ogni caso, dal dato testuale emerge chiara-                  |  |
|  | mente che la presunzione indicata dalla norma ha carattere <i>iuris tantum</i> , e non          |  |
|  | <i>iuris et de iure</i> , pertanto, motivatamente superabile con una ricostruzione del          |  |
|  | danno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., sulla scorta dei tradizionali            |  |
|  | indici soggettivi, oggettivi e sociali, idonei a valorizzare una molteplicità di                |  |
|  | elementi che nell’automatismo del <i>duplum</i> avrebbero altrimenti a disperdersi.             |  |
|  | La giurisprudenza sul punto, infatti, è pacifica nell’ammettere il ricorso alla                 |  |
|  | quantificazione in via equitativa, sia in aumento che in diminuzione rispetto                   |  |
|  | all’importo che risulterebbe dall’applicazione del criterio di legge, nell’ottica               |  |
|  | di avvicinare la definizione del <i>quantum</i> di danno al dato reale (cfr. <i>ex multis</i> , |  |
|  | Sez. Liguria, 14 dicembre 2023 n. 109).                                                         |  |
|  | La domanda va, dunque, parzialmente accolta, in applicazione dei criteri sud-                   |  |
|  | detti e considerando il minor danno patrimoniale addebitato, potendosi assu-                    |  |
|  | mere la somma corrispondente al valore del bene illecitamente appropriato e                     |  |
|  | distrutto quale parametro base per un importo anche assai superiore, secondo                    |  |
|  | quanto ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza in ipotesi di significativa                  |  |
|  | gravità, come nella specie (cfr. C. conti, Sez. II, 30 aprile 2018 n. 471).                     |  |
|  | L’ammontare del danno all’immagine, pertanto, può essere determinato in €.                      |  |
|  | 12.000,00 a fronte del risalto della vicenda, anche all’interno dell’istituzione,               |  |
|  | tenuto conto del clima di diffusa notorietà degli accadimenti occultati ed a                    |  |
|  | fronte delle condotte di reato oggetto di condanna, tanto più esecrabili e forte-               |  |
|  | mente lesive dell’immagine dell’Amministrazione, quanto più si consideri che                    |  |
|  | a commetterle sono stati dei responsabili alle forze dell’ordine, la cui funzione               |  |
|  | è quella di garantire i cittadini, oltre che i colleghi, e di tutelare la legalità.             |  |
|  | 37                                                                                              |  |

|  |                                                                                      |                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                                                                                      |                      |
|  | 9. La conferma della connotazione dolosa dell'illecito e la gravità dei fatti,       |                      |
|  | escludono l'esercizio del richiesto potere riduttivo dell'addebito, non potendo      |                      |
|  | rilevare le ulteriori circostanze soggettive ed oggettive rimarcate dalla difesa.    |                      |
|  | Sulle somme oggetto di condanna, da considerarsi comprensive di rivaluta-            |                      |
|  | zione monetaria, si applicano gli interessi legali dalla data della pubblicazione    |                      |
|  | della presente sentenza sino all'integrale soddisfo.                                 |                      |
|  | Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da di-            |                      |
|  | spositivo.                                                                           |                      |
|  | P.Q.M.                                                                               |                      |
|  | la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, definitiva-    |                      |
|  | mente pronunciando:                                                                  |                      |
|  | - dichiara il difetto d'interesse all'azione erariale nei confronti di Massimo       |                      |
|  | Capozza;                                                                             |                      |
|  | - in parziale accoglimento della domanda, condanna Francesco Navarra al pa-          |                      |
|  | gamento in favore del Ministero dell'interno della complessiva somma di €.           |                      |
|  | 15.655,00 (euro quindicimilaseicentocinquantacinque/00, di cui €. 3.655,00           |                      |
|  | per il danno patrimoniale ed €. 12.000,00 per il danno all'immagine), già riva-      |                      |
|  | lutata ad oggi, oltre agli interessi legali, dalla pubblicazione della presente sen- |                      |
|  | tenza fino all'effettivo soddisfo.                                                   |                      |
|  | Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota di Se-         |                      |
|  | greteria a margine della sentenza, ai sensi dell'art. 31, comma quinto, c.g.c..      |                      |
|  | Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.                             |                      |
|  | Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.               |                      |
|  | L'ESTENSORE                                                                          | ILPRESIDENTE         |
|  | Patrizia Esposito                                                                    | Piero Carlo Floreani |
|  | 38                                                                                   |                      |

f.to digitalmente

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il

Il direttore della Segreteria

dr.ssa Elena Asta

(f.to digitalmente)